

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' A BENEFICIO DEI LAVORATORI DELLA COOPERATIVA E PER CAUSE UMANITARIE

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di Socioculturale ha istituito, attraverso deliberazione del 24 maggio 2008 in coerenza con i dettami statutari della Cooperativa, il Fondo a beneficio dei propri lavoratori e per cause umanitarie. Nell'anno 2014, con successiva delibera dell'Assemblea dei soci, il presente Regolamento di Fondo di solidarietà ampliava le casistiche in cui esso delinea la finalità d'intervento e dichiarava le norme etiche e sociali da cui il Fondo è promosso.

I principi di cultura etica aziendale da cui prende ispirazione il Fondo di solidarietà sono quelli di uguaglianza tra i lavoratori; di mutualità dei soci e solidarietà umana; di responsabilità sociale e territoriale. Il settore in cui il Fondo trova applicazione è quello umanitario attraverso un'azione di beneficenza proporzionale alla disponibilità economica del Fondo, il quale è alimentato da importi liberi da parte dei lavoratori di Socioculturale che volontariamente vi aderiscono.

La determinazione dei beneficiari del Fondo segue il principio di assoluta uguaglianza dei lavoratori, ovvero la pari dignità sociale degli operatori di Socioculturale senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di credo religioso, di opinioni politiche, di orientamento sessuale, di appartenenza e attivismo sindacale. Attraverso il principio di mutuo soccorso dei soci il Fondo risponde alla richiesta di aiuto del lavoratore in situazione di grave difficoltà economica. Il Fondo è attento alla responsabilità sociale e territoriale della Cooperativa delineandosi come utile strumento per esercitare una concreta azione di solidarietà all'interno del bacino sociale e spaziale in cui Socioculturale presta i propri servizi senza tralasciare, altresì, le tematiche di impegno sociale di carattere internazionale.

Art. 1 Finalità del Fondo

Le finalità del presente Fondo sono, in via prioritaria, le seguenti:

- a) supportare economicamente il lavoratore e la sua famiglia, per far fronte a situazioni personali o familiari di particolare gravità che, a titolo puramente esemplificativo, si possono descrivere come segue: morte del lavoratore; morte del coniuge; del convivente in coppia; del familiare prossimo del lavoratore; prolungati periodi di assenza del lavoratore per gravi motivi personali o familiari; crisi familiare o personale che comportino una improvvisa difficoltà economica da parte del lavoratore stesso.
- b) Supportare economicamente il lavoratore in caso si trovi in situazioni di particolare gravità ed eccezionalità dal punto di vista sanitario che lo riguardano come, ad esempio, gravi interventi chirurgici, prolungate cure sanitarie di cui necessita il lavoratore od un suo familiare convivente.
- c) Contribuire economicamente ad eventi e campagne di solidarietà umanitaria per cause di particolare gravità ed eccezionalità a rilevanza locale, nazionale ed internazionale come, ad esempio, in caso di terremoti, disastri naturali ed ambientali, vittime di guerra e di terrorismo, vittime di violazione dei diritti umanitari.

Art. 2 Organizzazione del Fondo

Il Fondo viene alimentato con il contributo mensile del lavoratore, sia dipendente che collaboratore, della Cooperativa, in forma di trattenuta mensile dalla busta paga, autorizzata mediante la presentazione presso la sede direzionale di Socioculturale del modulo di adesione volontaria la Fondo.

Tale adesione, tranne il caso in cui il Lavoratore, in qualsiasi momento, presenti una revoca scritta, è da intendersi a tempo indeterminato o fino alle dimissioni del lavoratore stesso dalla Cooperativa.

Detto Fondo potrà essere inoltre incrementato anche mediante regolare deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Socioculturale. Potranno infine contribuirvi, a titolo di donazione, anche persone fisiche e/o giuridiche.

Art. 3 Beneficiari

Possono beneficiare del Fondo le persone fisiche (i lavoratori) e giuridiche (gli Enti e le Organizzazioni) che si trovino nelle condizioni o che operino nelle situazioni descritte all'art. 1.

Art. 4 Scelta dei beneficiari

La scelta dei beneficiari non può essere effettuata discriminando alcun soggetto per motivi di sesso, di razza, di lingua, di credo religioso, di opinioni politiche, di orientamento sessuale, di appartenenza e attivismo sindacale. La selezione e l'individualizzazione dei beneficiari del Fondo viene fatta dal Consiglio di Amministrazione di Socioculturale, su proposta del Comitato Etico secondo le richieste o le segnalazioni a questo pervenute.

Il Comitato Etico ha la facoltà di proporre come beneficiari anche soggetti coinvolti in situazioni di gravità ed emergenza poste all'evidenza dell'opinione pubblica.

Il Comitato Etico propone al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito determinandone anche gli importi da assegnare, la lista dei candidati, con le relative motivazioni che sostengono la segnalazione di beneficio del Fondo.

Art. 5 Domande o segnalazioni per l'erogazione del Fondo

Le domande per beneficiare del Fondo o la segnalazione di soggetti a cui destinare il contributo, accompagnate dalle motivazioni della richiesta, vanno presentate al Comitato Etico della Cooperativa all'indirizzo: Società Socioculturale Cooperativa Sociale, C.a. Comitato Etico, Via Boldani n. 18 – 30034 Mira.

Il Comitato Etico può chiedere ulteriori informazioni agli interessati ed effettuare gli accertamenti del caso.

Art. 6 Gestione ed Erogazione del Fondo

La gestione del Fondo è affidata all'Ufficio Amministrativo, che dovrà attuare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Gli importi del contributo erogabili dal Fondo sono deliberati secondo le effettive disponibilità del Fondo stesso e non secondo le necessità del beneficiante. Non essendo un prestito, il contributo è concesso infatti a titolo gratuito, libero, irreversibile e definitivo.

Salvo diversa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il contributo viene erogato al beneficiante in una unica soluzione

Art. 7 Relazione sulla gestione del Fondo

L'Ufficio Amministrativo di Socioculturale relaziona semestralmente al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Etico in merito alla gestione, utilizzo ed ammontare del Fondo di solidarietà a beneficio dei lavoratori della Cooperativa e per cause umanitarie. Annualmente verrà data comunicazione in merito ai lavoratori.

Art. 8 Informazioni e ritiro documentazione

Per qualsiasi informazione, oppure per ritirare il Modulo di adesione al Fondo o copia del presente Regolamento, è possibile fare riferimento all'Ufficio Amministrativo di Socioculturale, sito in Via Boldani n. 18 – 30034 Mira, tel. 041/5322920, fax 041/5321921, e mail: info@socioculturale.it

MODULO DI ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' A BENEFICIO DEI LAVORATORI DELLA COOPERATIVA E PER CAUSE UMANITARIE

Il sottoscritto Nome Cognome, nato a Prov. il, Residente a Prov. in Via n...., Tel con codice fiscale, Lavoratore della Cooperativa dal con la mansione di

Letto il Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà a beneficio dei lavoratori della Cooperativa e per cause umanitarie, che approva in tutte le sue parti,

**ADERISCE AL FONDO DI SOLIDARIETA'
ED AUTORIZZA IN MANIERA LIBERA E SPONTANEA LA TRATTENUTA MENSILE DALLA PROPRIA
BUSTA PAGA DEL SERGUENTE IMPORTO**

€1 €2 €3 €4 €5 oppure €(...../00)

OPPURE SI DICHIARA DISPONIBILE AD ADERIRVI CON I CONTRIBUTI DI

1 ora annua di lavoro 2 ore annue di lavoro 3 ore annue di lavoro

- tale autorizzazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge è da intendersi a decorrere dalla prima busta paga utile rispetto alla data in calce alla presente;
- la suddetta autorizzazione è da intendersi a tempo indeterminato o fino a dimissione del lavoratore, salvo revoca scritta da parte del lavoratore, che può retrocedere dall'impegno in qualsiasi momento lo ritenga opportuno

Luogo Data

In fede

Il Dichiarante

.....